

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1963

Proroga dei limiti di età per il collocamento a riposo degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della 3^a legislatura ho presentato al Senato un disegno di legge (n. 2238), relativo alla proroga dei limiti di età per il collocamento a riposo degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, stabilita dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Tale disegno di legge è decaduto con la fine della legislatura, mentre ne era vivamente attesa l'approvazione dai dipendenti statali di tutti i ruoli e di ogni grado, che non avendo avuto la possibilità di fruire della elevazione dei predetti limiti di età con la cessazione degli effetti dell'articolo 4 sopra citato, erano fiduciosi nel suo *iter* legislativo.

Ritengo ora di ripresentare al vostro esame il medesimo disegno di legge, poichè della disposizione del citato articolo 4 si sono avvalsi soltanto pochi impiegati e fra i più anziani che nell'immediato dopoguerra avevano avuto la possibilità di essere assunti in ruolo (avventizi, giornalieri, eccetera).

Ma coloro che aspiravano a pubblici impieghi hanno dovuto attendere vari anni il bando di concorsi, talvolta rimasti sospesi per parecchio tempo; sì che, quando vi hanno partecipato, erano già in età superiore a quella prescritta, soprattutto i combattenti, mutilati e invalidi, per i quali, giustamen-

te, ogni Amministrazione ne aveva elevato i limiti.

Tale fatto comporta anche l'elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo del predetto personale e a ciò ha provveduto l'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, ma soltanto per coloro i quali compivano i 65 anni di età entro un quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

Tutti gli altri che hanno partecipato ai concorsi su accennati verranno esclusi dal beneficio concesso con l'articolo 4 su citato, se non interverrà un provvedimento di proroga delle disposizioni stabilite con l'articolo stesso e saranno collocati a riposo appena superato il 65° anno di età, senza aver raggiunto i 40 anni di servizio effettivo.

Questo fatto darebbe luogo ad una disparità di trattamento fra coloro che furono assunti nel dopoguerra 1915-18, non giustificata in alcun modo, anche nei confronti di tutti gli impiegati in genere, ai quali è stata sempre assicurata la possibilità di compiere il 40° anno di servizio.

Poichè il predetto articolo 4 ha cessato di avere effetto nel marzo 1963 e molte amministrazioni hanno provveduto al collocamento a riposo del personale che da tale mese

ha compiuto il 65° anno di età, si provvede disponendo con l'articolo 2 che per tutto il personale stesso sia disposto il mantenimento in ruolo fino al compimento del 40° anno di servizio, purchè non superi il 70° anno di età.

Il presente provvedimento non comporta nessun aggravio al bilancio delle singole Amministrazioni, in quanto il personale di cui si tratta trovasi già in servizio e verrà gradualmente collocato a riposo dal 1963 al 1968.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati civili e i salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che al termine della validità delle norme transitorie di cui all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, abbiano raggiunto i 65 anni di età, o li raggiungeranno entro un quinquennio da tale termine senza avere compiuto 40 anni di servizio effettivo, potranno essere trattenuti in servizio sino al compimento del servizio anzidetto e, comunque, non oltre un quinquennio dal termine medesimo, semprechè non superino i 70 anni di età.

Art. 2.

Il personale indicato nell'articolo 1, che successivamente alla data di cessazione delle norme transitorie sia stato collocato a riposo per aver raggiunto il 65° anno di età, sarà invece considerato trattenuto in servizio e dalla stessa data continuerà in tale posizione fino al compimento del 40° anno del servizio medesimo, purchè non superi il 70° anno di età.